

IVA

Somministrazione pasti ad anziani e servizio di gestione rifiuti

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 9 settembre 2002, n. 290/E): l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale, in particolare ai fini **Iva**, dell'attività di **preparazione di pasti** resa da un **ente** pubblico di **assistenza e beneficenza** a favore di **anziani esterni** alla Casa di riposo assistiti dal **Comune**.

Precisamente, la risoluzione afferma che la **fornitura** da parte del suddetto ente, nei confronti del **Comune**, di pasti destinati agli anziani **esterni** alla Casa di riposo e assistiti dal Comune stesso **non** può beneficiare del trattamento di **esenzione** da **Iva** prevista dall'articolo 10, co. 1, **n. 21** del D.P.R. 633/1972. Infatti il citato articolo prevede un regime di esenzione da Iva per le prestazioni di somministrazione di vitto rese **nelle Case di riposo** a favore dei **propri ospiti**.

Non è applicabile al caso in oggetto nemmeno l'**esenzione** prevista dall'articolo 10, co. 1, **n. 27-ter** del D.P.R. 633/1972 per le **prestazioni socio-sanitarie**, di **assistenza domiciliare** o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli **anziani** ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della L. 833/1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus.

Infatti tale disposizione fa riferimento a **prestazioni** rese **direttamente** dall'ente interessato (nel caso in oggetto, un ente di assistenza e beneficenza) nei confronti dei **propri assistiti**, ed essa, come tutte le norme di esenzione rispetto ad un obbligo generale, è una norma di **stretta interpretazione** e non ne è, quindi, consentita l'estensione dell'ambito di applicazione per analogia.

Pertanto alle prestazioni di **preparazione di pasti** resa da un ente pubblico di assistenza e beneficenza a favore di **anziani esterni** alla Casa di riposo assistiti dal **Comune** si deve applicare l'**Iva** con l'aliquota del **10%** in base al punto 121 della tabella A, parte III del D.P.R. 633/1972.

Attività di igiene urbana affidata dal comune ad una S.p.A mista – aliquota iva applicabile

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 26 settembre 2002, n. 311/E): la risoluzione citata fornisce precisazioni sul trattamento ai fini **Iva** di varie attività rientranti nell'ambito dell'**igiene urbana**, affidate dal **Comune** ad una **S.p.a. mista**, costituita ai sensi dell'articolo 22 della L. 142/1990. Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

1. lo **spazzamento** a mezzo di idonee attrezzature di alcune **strade** ed **aree comunali**;
2. il **conferimento** dei **rifiuti** raccolti negli appositi cassonetti;
3. il **decapugliamento**, diserbo, taglio, pulizia e smaltimento della vegetazione spontanea ed infestante dei capistrada, delle scarpate, delle banchine ed aree pertinenziali delle sedi stradali;
4. la **pulizia** delle **caditoie**, **griglie**, cunette e fossi di guardia di scoli delle acque.

I corrispettivi per le attività di **spazzamento** delle strade ed aree comunali e di **conferimento dei rifiuti** sono soggetti l'**aliquota Iva** del **10%** prevista dal **n. 127-sexiesdecies**, Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che tale aliquota ridotta è applicabile alle prestazioni di **gestione**, **stoccaggio** e **deposito temporaneo**, previste dall'articolo 6, co. 1, lettere d), l) e m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. "Decreto

Ronchi"), di **rifiuti urbani** di cui all'articolo 7, co. 2 e di **rifiuti speciali** di cui all'articolo 7, co. 3, lett. g), dello stesso decreto.

Infatti, come evidenzia l'Agenzia delle Entrate, i **rifiuti** provenienti dall'attività di **spazzamento** sono espressamente definiti "**urbani**", ai sensi dell'articolo 7, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 22/1997. Inoltre, per ragioni di carattere logico-sistematico, lo **spazzamento** e il **conferimento** rientrano nel concetto di "**gestione**" richiamato dal citato n. 127-sexiesdecies, in quanto possono, rispettivamente, essere considerati una fase tipizzante lo smaltimento ed una fase del trasporto, che a sua volta rappresenta una fase caratterizzante la gestione dei rifiuti nel suo complesso.

Invece le attività di **decespugliamento**, diserbo, pulizia e smaltimento della vegetazione spontanea che cresce lungo i capistrada e nelle aree pertinenziali delle sedi stradali, nonché delle scarpate e delle banchine, e le attività concernenti la **pulizia** delle **caditoie, griglie, cunette** e fossi di guardia di scoli delle acque, **non** possono beneficiare dell'**aliquota Iva agevolata** prevista dal richiamato n. 127-sexiesdecies). Infatti tali attività **non** rientrano nel concetto di **smaltimento**, ma rappresentano **prestazioni autonome** rispetto alla gestione vera e propria dei rifiuti urbani. Pertanto ai corrispettivi di queste attività si applica l'**aliquota Iva ordinaria** del **20%**.

Servizio di gestione rifiuti affidato da un comune ad una società – trattamento ai fini IVA

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 18 agosto 2002, n. 278/E): in risposta ad una specifica istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al trattamento ai fini **Iva** applicabile in caso di **affidamento**, tramite apposita **convenzione**, da parte del **Comune** ad una **società per azioni** pubblica, del servizio di **gestione** dei rifiuti solidi urbani.

In proposito, viene chiarito che il servizio in oggetto, essendo reso **non** dal **Comune** ma da una **società** sulla base di un apposito **contratto**, è soggetto ad **Iva**, in quanto la società è un soggetto **autonomo** d'imposta diverso dall'ente pubblico, in quanto la società, a prescindere dalla considerazione che il Comune stesso detiene parte del suo capitale azionario, rappresenta un soggetto avente una propria personalità giuridica diversa ed autonoma rispetto a quella dell'ente e come tale costituisce un soggetto autonomo d'imposta per il quale si rende applicabile l'articolo 4, secondo comma, n. 1), del D.P.R. 633/1972.

In base a tale articolo, tra l'altro, si considerano effettuate, in ogni caso, nell'esercizio di imprese "*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni ...* ;".

Tuttavia il **Comune non** può detrarre l'**Iva** assolta sul servizio regolarmente fatturato dalla suddetta società, in quanto, nel caso in esame, l'ente locale è da considerarsi come **consumatore finale** e, pertanto, soggetto "inciso" dall'imposta e non, invece, un soggetto passivo Iva ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972. Invero, in virtù del contratto stipulato con la suddetta società, l'ente locale non viene ad esercitare nella fattispecie prospettata alcuna attività imponibile, ma rappresenta un semplice committente.